



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Rampone Michele**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>78</b>	<b>23/04/2025</b>	<b>17</b>	<b>6</b>

Oggetto:

***D.lgs. n. 152/2006 art. 208 comma 15. Adeguamento al Decreto MASE n. 127 del 28 giugno 2024 dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di recupero rifiuti. Ditta PAOLETTA GIOVANNI PIETRO PASQUALE con sede legale in via Roma nel comune di Foiano di Valfortore (BN).***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO CHE:**

- a. sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale – è stato pubblicato il D.lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, recante “*Norme in materia Ambientale*”;
- b. l’art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
- c. le procedure per l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio e recupero rifiuti è regolamentata nella Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 8 del 15.01.2019;
- d. con D.D. n. 56 del 09.05.2024 è stata rilasciata alla ditta individuale PAOLETTA Giovanni Pietro Pasquale, con sede legale in Via Roma s.n.c. nel comune di Foiano Di Val Fortore (BN), P.IVA 00554930628 legalmente rappresentata dal sig. \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMI nato a \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di un impianto mobile da adibire al recupero di rifiuti non pericolosi inerti, ai sensi del c. 15 dell’art. 208 del D.lgs. n. 152/06, costituito da BENNA FRANTUMATORE DOTATO DI DEFERRIZZATORE – MARCA MECCANICA BREGANZESE S.R.L. – MODELLO BF 90.3 – N. MATRICOLA 1810, con potenzialità massima di 55 ton /ora;

**CONSIDERATO CHE:**

- a. in data 26 settembre 2024 è entrato in vigore il Decreto MASE n. 127 del 28 giugno 2024, “*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006*”;
- b. ai sensi dell’art. 8 comma 1 del citato D.M. giugno 2024, n. 127 “*Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore dell’aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006*”;
- c. con nota acquisita al prot. n. 144075 del 21.03.2025, la ditta PAOLETTA Giovanni Pietro Pasquale ha presentato istanza di aggiornamento al Decreto MASE n. 127 del 28 giugno 2024 dell’autorizzazione rilasciata con D.D. n. 56 del 09.05.2024 nonché istanza di autorizzazione EoW “*caso per caso*” per i rifiuti interrati e provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica;
- d. nello specifico, rispetto a quanto autorizzato con D.D. n. 56 del 09/05/2024, nella relazione tecnica allegata alla citata istanza, la ditta PAOLETTA Giovanni Pietro Pasquale ha precisato quanto segue:
  - *per i rifiuti inerti elencati nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato 1 al Decreto 127/2024 si applicherà quanto previsto dal citato Regolamento ai fini della cessazione della qualifica di rifiuti (EoW);*
  - *per il codice EER 170302 “Miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301”, qualora l’attività di recupero interessi unicamente tale tipologia di rifiuto, in materia End of Waste saranno applicate le disposizioni di cui al D.M. n. 69 del 28 Marzo 2018; mentre, nel caso in cui l’attività di recupero coinvolga anche altri rifiuti, di cui all’Allegato 1 del DM n. 127/2024, le disposizioni da applicarsi sono quelle di detto Decreto;*
  - *per i rifiuti inerti elencati nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato 1 al Decreto 127/2024 ma non rientranti nell’ambito di applicazione di tale Decreto (ad es. come riportato alla lett. a dell’allegato 1 “non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati. Non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato rifiuti identificati dal codice EER 17 05 04 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica”) si opererà in conformità con quanto previsto all’art. 184-ter c.3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. mediante autorizzazione caso per caso, come definito dalle linee guida SNPA 41/2022;*
  - *le modalità in cui saranno effettuate le attività di recupero finalizzate alla cessazione di qualifica di rifiuto saranno specificate con la richiesta di attivazione della campagna mobile a seconda della tipologia e della provenienza dei rifiuti da recuperare.*
- e. pertanto, con nota PG n. 151147 del 25.03.2025 questa UOD ha richiesto all’ARPAC il parere di competenza ai sensi dell’art. 184 ter del D.lgs.152/06 relativo alla cessazione di qualifica di rifiuto “caso per caso”;

**RILEVATO CHE** con nota prot.n. 25074/2025, acquisita al PG n. 195798 del 16.04.2025, l’ARPAC ha espresso parere negativo in relazione all’applicazione dei criteri proposti inerenti le casistiche di rifiuti interrati oppure provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica. In particolare, l’Agenzia ha evidenziato che:

*“Si rileva preliminarmente che il DM 127/2024 nell'allegato I punto a prevede che "Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati. Non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica". Pertanto, al punto citato è esplicitamente esclusa la possibilità di produrre aggregato riciclato da rifiuti interrati o da rifiuti provenienti da siti contaminati oggetto di operazioni di bonifica, come invece ha richiesto la Ditta (punto 9.3.3.5 della Relazione Tecnica).*

*La ditta propone per una casistica di rifiuti interrati assolutamente indeterminata (non riferita ad uno specifico caso oggetto di ben determinate indagini sito specifiche, se non anche di indagini preliminari) e in modo quindi puramente teorico, un set analitico uguale a quanto previsto dal DM 127/2024 non tenendo in considerazione alcuna caratteristica sito specifica che potrebbe comunque essere tuttavia determinata solo al momento in cui si rilevi effettivamente la presenza di questi rifiuti e si proceda nei modi e termini previsti per legge.*

*Per quanto riguarda i rifiuti provenienti da siti contaminati oggetto di operazioni di bonifica, identicamente, manca l'analisi dettagliata della tipologia di rifiuti interessata, che ovviamente potrà essere effettuata solo nell'ambito di uno specifico progetto di bonifica a seguito delle indagini di caratterizzazione ambientale e che solo in tale procedimento ne potrà essere programmata la gestione, sempre tenendo conto di quanto su evidenziato.*

*Per un eventuale diverso prosieguo da parte della ditta si richiama quanto previsto nella risposta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica all'interpello del 14.11.2022 - prot. 174315 della Provincia di Trento, che, sebbene riferito al DM 152/2022, risulta comunque possibile mettere in relazione con il procedimento in essere: in tale risposta si evidenzia come per scopi specifici diversi dagli utilizzi individuati all'Allegato 2 del DM. N. 152/2022, resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorizzazione "caso per caso" in conformità a quanto previsto dall'articolo 184-ter, comma 3 del Decreto Legislativo 152/06 e ss.mm.ii.”*

**RITENUTO, PERTANTO**, in considerazione del parere negativo espresso da ARPAC, di non poter procedere con l'autorizzazione alla cessazione della qualifica di rifiuto mediante procedura "caso per caso", ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, del D.lgs. 152/2006, e di dover conseguentemente disporsi limitatamente al solo adeguamento dell'autorizzazione vigente alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 127 del 2024;

#### **TENUTO CONTO**

- a. della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR 62/13, unitamente al Responsabile del procedimento;
- b. che dalla BDNA è risultato, in data 19.04.2025, che nei confronti del Rappresentante Legale della società, e dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, non sussistono le cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'art.67 dello stesso decreto;

#### **VISTI**

- a. l'art.208 del D.lgs. n. 152 del 2006 e smi;
- b. la D.G.R. n. 8 del 15/01/2019;
- c. Il Decreto MASE n. 127 del 28 giugno 2024, *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”*;

Alla stregua dell'istruttoria e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, compiuta dal responsabile del procedimento dott.ssa Silvia MEOLI, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessione di competenza di altri Enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;

#### **DECRETA**

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto di:

1. **PRENDERE ATTO** dell'adeguamento dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 56 del 09.05.2024 al Decreto MASE n. 127 del 28 giugno 2024, *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”*, dell'impianto mobile costituito da **BENNA FRANTUMATORE DOTATO DI DEFERRIZZATORE – MARCA MECCANICA BREGANZESE S.R.L. – MODELLO BF 90.3 – N. MATRICOLA 1810**, richiesto dalla ditta PAOLETTA GIOVANNI PIETRO PASQUALE, con sede legale in Via Roma s.n.c. nel comune di Foiano Di Val Fortore (BN), P.IVA 00554930628 legalmente rappresentata dal sig. \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMI nato a \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* per i seguenti codici EER:

CER	Descrizione	Attività di recupero
17 01 01	Cemento	R5
17 01 02	Mattoni	R5
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	R5
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R5
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R5
17 05 04	Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R5
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	R5
17 09 04	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R5
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5
01 04 09	Scarti di sabbia e argilla	R5
01 04 10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5
01 04 13	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5
10 12 01	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	R5
10 12 06	Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotto o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso	R5
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R5
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R5
12 01 17	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto.	R5

2. **NON AUTORIZZARE** l'applicazione della procedura End of Waste "caso per caso" ai sensi dell'art. 184 ter comma 3 del D.lgs. 152/06 per i rifiuti interrati e per quelli provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica, in considerazione del parere negativo espresso da ARPAC con nota prot. n. 25074/2025, come indicato in premessa.
3. **SPECIFICARE CHE** la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione;
4. **FAR PRESENTE CHE** la ditta dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

**Gestione degli impianti mobili:**

- 4.1 Gli impianti dovranno essere condotti nell'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti e l'attività dovrà essere svolta adottando tutte quelle misure necessarie per evitare l'insorgenza di problemi igienico-sanitari e/o ambientali; in particolare si richiamano gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- 4.2 devono essere evitati odori, rumori e/o altre emissioni moleste;
- 4.3 all'avvio delle operazioni dovranno essere effettuate misurazioni strumentali dal punto di vista dell'inquinamento acustico per gli opportuni provvedimenti insonorizzanti adeguate alla zonizzazione acustica comunale;
- 4.4 devono essere assunte tutte le precauzioni al fine di evitare spandimenti accidentali di effluenti liquidi;
- 4.5 devono essere posti in essere adeguati sistemi di protezione dalla diffusione delle polveri durante la movimentazione dei rifiuti;
- 4.6 deve essere data adeguata informazione agli operatori addetti agli impianti sul funzionamento dello stesso e sulle cautele da adottare nella movimentazione e nel trattamento dei rifiuti, nonché sulle modalità e mezzi d'intervento in caso di eventuali incidenti;

- 4.7 l'eventuale scarico delle acque di abbattimento delle polveri dovrà essere autorizzato ai sensi della vigente normativa;
- 4.8 in caso di situazioni di maggiore polverosità oltre al Kit di nebulizzazione d'acqua di dotazione dell'impianto in opera, la Ditta dovrà installare, nell'area oggetto di lavorazione, un impianto nebulizzatore d'acqua per l'abbattimento delle polveri;

#### **Svolgimento campagne con impianto mobile**

- 4.9 per lo svolgimento delle singole campagne in Regione Campania, la ditta dovrà osservare le disposizioni previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 8/2019;
- 4.10 deve essere avviata, qualora dovuta, procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero verifica di assoggettabilità alla stessa, in occasione della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne. In tal caso occorre sospendere l'installazione dell'impianto fino alla definizione della procedura;
- 4.11 la comunicazione di inizio campagna, ivi compresa la documentazione di cui all'Allegato 1, Parte Terza, punto 3.8.6, della DGRC n. 8/2019, deve essere inviata, quando trattasi di campagna svolta nella Regione Campania, anche all'Amministrazione Provinciale competente che provvederà ad effettuare i controlli d'istituto, al Comune nel cui territorio la stessa è prevista, all'A.S.L. competente ed all'A.R.P.A.C.;
- 4.12 devono essere rispettate tutte le norme relative agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 152/06 in materia di gestione dei rifiuti (registri, formulari, ecc.) e, quando trattasi di campagna svolta nella Regione Campania, deve essere effettuata la comunicazione all'Osservatorio Rifiuti;
- 4.13 devono essere osservate le modalità di esecuzione dei test di cessione sui materiali sottoposti a recupero di cui all'allegato 3 del D.M. 05.02.98;
- 4.14 laddove il cantiere è ubicato ad una distanza minore di 50 m dalle abitazioni la Ditta deve attivare una campagna di monitoraggio delle polveri nell'aria ambiente e trasmettere nel più breve tempo possibile dall'acquisizione i relativi dati all'Ufficio Aria dell'A.R.P.A. Competente per territorio;
- 4.15 le operazioni di frantumazione devono essere sospese in caso di vento con velocità maggiore di 5m/sec;
- 4.16 in ogni singola campagna di attività con l'impianto mobile la ditta dovrà specificare le modalità da osservare in materia End of Waste, in particolare:
- a. ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto dei codici EER oggetto della presente autorizzazione, in fase di svolgimento di campagna, **la ditta dovrà rispettare tutto quanto previsto dal Decreto MASE n. 127 del 28 giugno 2024, "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"**;
  - b. per il codice EER 170302 "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301", qualora l'attività di recupero interessi unicamente tale tipologia di rifiuto, in materia End of Waste saranno applicate le disposizioni di cui al D.M. n. 69 del 28 Marzo 2018; mentre, nel caso in cui l'attività di recupero coinvolga anche altri rifiuti, di cui all'Allegato 1 del DM n. 127/2024, le disposizioni da applicarsi sono quelle del D.M. n. 127/2024;
  - c. per quanto concerne i rifiuti con codice E.E.R. 170504, non devono provenire da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica come indicato dall'art. 3 lettera a del D.M. 127/2024;
- 4.17 per ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile sono dovute le garanzie finanziarie di cui alla lettera g) – comma 11 – dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 che, per la Regione Campania, devono essere prestate a favore del Presidente della Regione, con le modalità previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 8 del 15.01.2019;

#### **5. PRECISARE CHE:**

- 5.1 la presente autorizzazione ha durata pari a 10 anni decorrenti dalla data di rilascio del precedente Decreto Dirigenziale n. 56 del 09.05.2024, e potrà essere rinnovata previa presentazione a questa UOD di apposita domanda, entro 180 giorni dalla scadenza, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell'impianto, nonché degli eventuali provvedimenti assunti da altri Enti in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività e relativi a prescrizioni integrative o divieti.
- 5.2 l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;
- 5.3 il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione e successivamente a revoca nel caso non sia tempestivamente comunicato il cambio del Legale Rappresentante, la variazione dell'assetto

societario, qualora risultino modifiche all'impianto non autorizzate, nonché nei casi di rilevata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata per la salute pubblica e per l'ambiente, nonché nei casi di inosservanza alle prescrizioni, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate, come previsto dall'art.208 co.13 del D.lgs.152/2006 e s.m.i;

- 5.4 la ditta, pena il rischio di revoca dell'autorizzazione, dovrà comunicare tempestivamente alla UOD eventuali stati di insolvenza da cui possano scaturire procedure concorsuali e/o di liquidazione ovvero altre situazioni di messa in pericolo del patrimonio generale della ditta e/o del soggetto che ha rilasciato la garanzia finanziaria (Azienda di Credito, Compagnia di Assicurazioni etc);
- 5.5 tutti gli Enti di riferimento provvederanno, per quanto di competenza, ad effettuare controlli e monitoraggi presso l'impianto de quo, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, trasmettendo tempestivamente gli esiti alla UOD per l'adozione dei provvedimenti consequenziali;

**6. NOTIFICARE** il presente atto alla ditta PAOLETTA GIOVANNI PIETRO PASQUALE;

**7. TRASMETTERE** la presente autorizzazione, che ha validità sull'intero territorio nazionale:

- al Comune di Foiano di Val Fortore (BN);
- all'Amministrazione Provinciale di Benevento;
- all'Arpac di Benevento;
- all'Asl di Benevento;
- a tutte le Regioni d'Italia con invito all'inoltro alle rispettive Province, nonché alle Province Autonome di Trento e Bolzano;

**8. INVIARE** il presente decreto, telematicamente, alla Regione Campania – Sezione Amministrazione Trasparente “regione Casa di Vetro” per la pubblicazione.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Ing. Michele RAMPONE